

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23084 Anno 2018

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udiienza: 09/05/2018

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA

nel procedimento a carico di:

FOTI SALVATORE nato il 13/12/1987 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

MAIO CARMELO nato il 09/09/1992 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

VACCARO NOTTE ANTONINO nato il 05/03/1992 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

MAZZEO ANTONINO nato il 20/11/1964 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ed inoltre da:

ALIQUO' ANTONINO nato il 31/08/1991 a BARCELLONA P.G.;

CAMPISI VINCENZO nato il 26/08/1992 a MILAZZO;

CAMPISI SALVATORE nato il 30/03/1985 a BARCELLONA P.G.;

MAIO CARMELO nato il 09/09/1992 a BARCELLONA P.G.;

MAZZEO ANTONINO nato il 20/11/1964 a BARCELLONA P.G.;

FOTI SALVATORE nato il 13/12/1987 a BARCELLONA P.G.;

VACCARO NOTTE ANTONIO nato il 05/03/1992 a BARCELLONA P.G.;

PULIAFITO SANTO nato il 23/02/1963 a BARCELLONA P.G.;

PULIAFITO SALVATORE nato il 02/11/1989 a BARCELLONA P.G.;



PULIAFITO STEFANO nato il 02/11/1989 a BARCELLONA P.G.;

avverso la sentenza n. 2510/2016 del 10/10/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che conclude e in accoglimento del ricorso del P.G. chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di FOTI SALVATORE, MAIO CARMELO, VACCARO NOTTE ANTONINO e MAZZEO ANTONINO in relazione alla qualificazione giuridica della condotta di cui al capo D), con rideterminazione della pena e l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.

Uditi i difensori:

L'avvocato COLONNA UGO deposita conclusioni scritte alle quali si riporta, in proprio e per conto dell'avvocato FRANCESCO PIZZUTO unitamente alle " nota spese", delle quali chiede la liquidazione anche per conto dell'avvocato PIZZUTO che si è dichiarato esserne antistatario.

L'avvocato CALDERONE TOMMASO conclude e riportandosi ai motivi del ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata e declaratoria d'inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso del P.G.

L'avvocato GRASSO TINDARO conclude e chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso da lui proposto, dichiarando inammissibile o comunque rigettare il ricorso proposto dal P.G.

L'avvocato ALOSI MASSIMO conclude e riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

L'avvocato FAZIO SEBASTIANO si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per l'accoglimento.

L'avvocato CHILLEMI FRANCESCO AURELIO, conclude e chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza datata 10 ottobre 2016 la Corte di appello di Messina, in parziale accoglimento dei gravami difensivi e dell'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti del Vaccaro Notte, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13 luglio 2015 e, in particolare, rideterminava, le pene inflitte nella misura che segue:

a) Aliquò Antonino anni 3 di reclusione in ordine ai delitti di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali in danno della famiglia Granata, di cui ai capi f), g), e h) commessi in concorso con altri, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991;

b) Campisi Vincenzo anni 5 di reclusione in ordine al delitto di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti e così riqualificato il fatto di cui al capo a);

c) Maio Carmelo anni 10 e mesi 6 di reclusione perché colpevole dei delitti di cui ai capi a), b), d), e), f), g), h), di associazione mafiosa armata, concorso in estorsione, tentata

estorsione riqualficata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento; aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991;

e) Mazzeo Antonino anni 1 e mesi 6 di reclusione in ordine ai delitti di cui ai capi d) ed e), ossia esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e lesioni personali aggravate, con concessione della sospensione condizionale della pena;

d) Foti Salvatore anni 10 di reclusione in ordine ai reati di associazione mafiosa armata, esercizio arbitrario, violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato, come rubricati ai capi a), d), e), f), g), e h);

e) Vaccaro Notte Antonio anni 7 e mesi 8 di reclusione per i delitti di cui ai capi a), d), e), g), e h), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui al capo a);

f) Puliafito Santo, Puliafito Salvatore e Puliafito Stefano anni 3 di reclusione per i delitti di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali in danno della famiglia Granata, di cui ai capi f), g), e h) commessi in concorso, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991.

Infine la corte di appello confermava la condanna inflitta in primo grado a Campisi Salvatore alla pena di anni 8 di reclusione per i delitti di cui ai capi a), b) e c) di associazione mafiosa aggravata ed estorsione.

1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Campisi Vincenzo, mediante l'avv. Fazio, interponeva gravame lamentando con un unico motivo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine agli artt. 42, 110, 378 e 416 cod.pen. per inosservanza della legge penale e motivazione manifestamente illogica e/o contraddittoria.

In particolare, si lamentava come la Corte d'appello messinese, nonostante, avesse accolto la tesi della difesa secondo cui l'interesse e l'apporto offerto dal ricorrente all'associazione mafiosa capeggiata dal fratello Salvatore, all'epoca dei fatti improvvisamente arrestato, fosse limitato e diverso da quello tipico che contraddistingue il concorrente esterno nel reato associativo, tuttavia, previa riqualficazione del reato e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. proc., si era concluso per la condanna dell'imputato ritenendo il suo contributo, seppur occasionale e limitato, ugualmente necessario per la conservazione e/o il rafforzamento dell'associazione mafiosa capeggiata dal fratello Salvatore.

1.3. Mazzeo Antonino proponeva gravame lamentando: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 393 cod.pen e all'art. 7 L. 203/91. Nel caso di specie, con riferimento al capo d'imputazione d), rubricato originariamente come tentata estorsione in danno della famiglia De Natale, la Corte d'appello di Messina ha ritenuto di riqualficare lo stesso nel meno grave delitto di cui all'art. 393 c.p. riconoscendo, tuttavia, la erronea sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 L. n. 203/91. In

particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto credibile la illogica versione dei fatti fornita dai componenti della famiglia De Natale, i quali riferivano che, a seguito del furto avvenuto all'interno della sala giochi di proprietà del Mazzeo, per cui quest'ultimo sporgeva querela contro ignoti, il De Natale Carmelo, autore del (presunto) furto, veniva aggredito e malmenato da più persone riunite e per un lasso di tempo considerevole ma, nonostante ciò, lo stesso si recava al P.S. solo un paio di giorni dopo l'accaduto, ottenendo una prognosi di tre giorni per le lesioni riportate. In tale aggressione, ancora da provare oltre ogni ragionevole dubbio, i giudicanti avevano anche ritenuto applicabile l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nonostante dalle deposizioni delle persone offese emergeva che a seguito dell'aggressione le parti in contesa si incontravano e dialogavano con tono tranquillo per risolvere bonariamente la questione controversa.

Con altro motivo, lamentava violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche malgrado la corte messinese avesse concesso il beneficio della pena sospesa e avesse ritenuto, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e valutata l'assenza di precedenti penali, che il Mazzeo si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa del Mazzeo allegava copia del decreto di citazione a giudizio del De Natale per il reato di furto ex art. 624 bis cod.pen. e, insistendo nelle ragioni del ricorso principale aventi ad oggetto la sussistenza del diritto nei confronti della persona offesa da parte del ricorrente, chiedeva anche che le dichiarazioni della vittima fossero valutate quale provenienti da imputato di reato connesso; sicchè l'assenza di riscontri ne determinava l'irrilevanza ai fini probatori.

1.4. Puliafito Santo, Puliafito Stefano e Puliafito Salvatore avanzavano congiuntamente ricorso lamentando:

- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 7 L. 203/91, con riferimento ai delitti di violenza privata, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato, come rubricati nei capi f), g) e h) della sentenza impugnata. Il difensore dei ricorrenti deduceva l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 contestata e riconosciuta in appello nella sua duplice declinazione dell'agevolazione mafiosa e dell'uso del metodo mafioso, ed esclusa dai giudicanti di primo grado, nonchè lamentava la stesura di una motivazione carente e insufficiente a superare la pronuncia di primo grado che, invece, affermava l'insussistenza dell'aggravante in questione. In particolare, la corte messinese aveva riformato in peius la sentenza e rideterminato in aumento la pena detentiva, irrogata in egual misura, ai Puliafito per aver riconosciuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso nelle illecite condotte poste in essere dai ricorrenti nonostante sia il collaboratore di giustizia, Salvatore Campisi, sia le risultanze istruttorie, e in particolare le deposizioni delle stesse pp.oo., avevano confermato che le aggressioni e le lesioni in danno della famiglia Granata erano state poste in essere da comuni delinquenti, estranei dall'ambiente mafioso dei barcellonesi ed erano unicamente frutto di uno "sgarro" commesso per vendicarsi del rifiuto di

Nino Granata, di procurare un tavolo ai Puliafito nel ristorante di sua proprietà;

- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. per aver la Corte d'appello di Messina irrogato una pena detentiva superiore al minimo edittale senza fornire adeguata motivazione rafforzata circa l'esercizio del proprio potere discrezionale nel rideterminare la pena e per aver escluso, senza ragioni, la concessione delle circostanze attenuanti generiche;

1.5. Foti Salvatore ritenuto responsabile dei delitti di associazione mafiosa armata, esercizio arbitrario, violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato, come rubricati ai capi a), d), e), f), g), e h), proponeva ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 416 bis c.p. e agli artt. 125, 192 e 210 c.p.p., per avere i giudicanti ritenuto il ricorrente associato al gruppo mafioso dei barcellonesi sulla base delle illogiche, contraddittorie e non credibili dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, Salvatore Campisi, il quale risultava essere stato smentito da altro collaboratore, Carmelo D'amico. In particolare, i collaboratori di giustizia riferivano che il ricorrente faceva parte del gruppo di Campisi, e non del gruppo dei barcellonesi come descritto nel capo a) di imputazione della sentenza gravata.

La motivazione offerta in sentenza dalla Corte messinese per ritenere il Foti associato al clan dei barcellonesi appare priva di riscontri certi, difatti si era ritenuto che il "Salvatore" cui si riferivano i fratelli Campisi durante i colloqui carcerari intercettati fosse, senza alcun dubbio, il Foti Salvatore nonostante tra gli imputati nel medesimo procedimento ci fosse anche altri soggetti di nome Salvatore. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 2013/91 e alla chiamata in correità operata dalla persona offesa De Natale Carmelo. Nello specifico, la Corte messinese ometteva di motivare sulle doglianze eccepite dalla difesa del ricorrente con l'atto di appello, con le quali si faceva presente come le dichiarazioni del De Natale Carmelo fossero menzognere in relazione all'accaduto contestato al capo d) d'imputazione, nonché si era omesso di indicare i riscontri individualizzanti circa la responsabilità del Foti il quale avrebbe agito in concorso con il Mazzeo. Inoltre, la Corte con motivazione illogica, apparente e non rafforzata, contrariamente al Tribunale di primo grado, aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso nell'avvertimento consistente nello sporgere denuncia ai carabinieri che il Mazzeo e il Foti avevano paventato alla famiglia De Natale a seguito del furto avvenuto nella sala giochi di proprietà del Mazzeo.

1.6. Vaccaro Notte Antonio lamentava:

- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. poiché il giudice di appello che aveva condannato l'imputato in riforma della pronuncia di primo grado non aveva fornito la necessaria motivazione rafforzata procedendo anche a travisare il contenuto delle prove ed in particolare la conversazione tra i fratelli Campisi, posto che il Nino si identificava nel Tricarichi e non nel ricorrente;

- violazione dell'art. 6 CEDU e difetto di motivazione poiché il giudice di appello aveva condannato in riforma senza procedere alla indispensabile rinnovazione istruttoria tramite l'audizione del collaboratore Campisi;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta credibilità intrinseca del Campisi avuto riguardo alle ragioni che avevano portato il predetto alla collaborazione nonché alla spiegazione fornita circa la carriera criminale ed i rapporti con gli associati mafiosi di Barcellona Pozzo di Gotto;
- violazione dell'art. 416 bis cod.pen e difetto di motivazione posto che la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa era stata ritenuta sulla base di una chiamata di correttezza non idonea;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di esercizio arbitrario sulla base di una chiamata di correttezza proveniente dal De Natale che risultava smentito su vari aspetti e, comunque, non risultava riscontrata in forma individualizzante circa il concorso nei fatti del Vaccaro Notte;
- violazione di legge e motivazione illogica ed apparente quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 posto che le modalità della condotta non avevano carattere mafioso;
- violazione delle norme sul concorso di persone e difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per l'aggressione ai Granata affermata in assenza di riconoscimento del ricorrente tra gli aggressori ed in contrasto con il contenuto di conversazioni intercettate che riportava;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 in assenza di motivazione rafforzata sul punto che era necessaria avendo la corte di appello ribaltato il giudizio di primo grado anche sul punto.

1.7 Campisi Salvatore lamentava erronea applicazione della diminuzione speciale di cui all'art. 8 L.203/91 non riconosciuta nella massima estensione e difetto di motivazione benché la collaborazione fosse stata decisiva per la ricostruzione dei fatti; violazione di legge quanto all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche affermato con motivazione cumulativa per tutte le posizioni dei ricorrenti.

1.8 Carmelo Maio, mediante il suo difensore, proponeva gravame lamentando: violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'irregolarità del deposito dell'atto d'appello proposto dal Pubblico Ministero. In particolare, la doglianza deduceva la mancata dichiarazione di inammissibilità dell'atto di impugnazione dell'accusa in relazione al deposito del medesimo il quale avveniva prima, e correttamente, presso la segreteria del P.M. in data 07.12.2015, e successivamente, in data 09.12.2015, presso la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato senza, tuttavia, procedere alla necessaria identificazione o indicazione di colui che, in qualità di ausiliario e/o incaricato del P.M., effettuava il deposito. Quanto alle doglianze nel merito, e in particolare al

capo a) di imputazione, per cui il Maio è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa, il ricorrente lamentava l'assenza di motivazione in relazione alle censure mosse con l'atto dell'appello il quale evidenziava l'erronea valutazione probatoria della chiamata in correità del Campisi Salvatore, della chiamata in reità *de relato* del Siracusa e alla valutazione frazionata delle stesse. In merito alla prima censura, si evidenziava la errata interpretazione da parte della corte territoriale della locuzione "altri elementi probatori che ne confermano l'attendibilità" della chiamata in correità, contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. In particolare, la norma impone che le dichiarazioni del chiamante, per potersi porre a fondamento della penale responsabilità del chiamato, debbano essere valutate unitamente ad altri elementi probatori che ne confermino da una parte l'attendibilità intrinseca del dichiarante e del racconto e dall'altra parte debbono anche essere necessariamente individualizzanti cioè riferite al fatto di reato che si attribuisce e idonee a dimostrare l'effettiva partecipazione del chiamato al fatto illecito.

Tale duplice valutazione probatoria veniva omessa dalla Corte d'appello, la quale riteneva il Maio partecipe del reato associativo contestato procedendo unicamente al vaglio della intrinseca attendibilità del chiamante. L'ulteriore censura relativa al capo a) avveniva con riferimento all'erronea ammissibilità della valutazione frazionata della singola chiamata in correità, quella del Campisi, la quale veniva corroborata da ulteriore chiamata in correità *de relato*, quella del Siracusa, già valutata in modo frazionata. La censura mossa con riferimento al capo b) d'imputazione (concorso in estorsione) evidenziava la mancata e/o apparente motivazione su come la frequentazione assidua del Maio nel locale delle parti offese, Gianlombardo e Recupero, durante il periodo delle richieste estorsive e la ritenuta simulazione di una rissa, fossero state ritenute finalizzate, secondo la Corte, a creare un clima di tensione e intimidazione e ritenuti elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al fatto estorsivo contestato. Ancora, con riferimento all'ulteriore delitto di tentata estorsione, rubricato al capo d), la difesa del ricorrente evidenziava l'errore in cui era incorsa la Corte messinese la quale, in parziale accoglimento dei motivi di gravame, riqualicava l'originario delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p., nella forma consumata, con l'inedita aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Atteso che l'aggravante in questione non produce effetti in ordine alla procedibilità del reato, e nel caso di specie non era stata sporta querela delle parti offese, la difesa del ricorrente rilevava che la Corte avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per mancanza della condizione di procedibilità per il nuovo reato contestato. Infine, in relazione ai capi f), g) e h) il ricorrente lamentava l'assenza di motivazione delle ragioni che conducono a ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente.

1.9 Aliquò Antonino interponeva gravame lamentando: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 110 c.p. e agli artt. 610 comma 2, 339, 582, 585 e 635 cod.pen.. Il ricorrente era stato ritenuto penalmente responsabile e pienamente concorrente con gli altri correi per i delitti contestati ai capi f), g) e h) della sentenza gravata malgrado

nell'atto di querela le persone offese non menzionassero l'Aliquò tra gli aggressori. Nello specifico, la difesa del ricorrente metteva in rilievo come con riguardo al reato di violenza privata, capo f), era stato documentato che l'autovettura in uso all'Aliquò non fosse tra le altre ad ostruire il transito ai componenti della famiglia Granata; con riguardo alle lesioni di cui al capo g) il ricorrente, come riferito anche dai Granata escussi in udienza, non aveva mai avuto contatto fisico con essi. Infine, con riguardo al danneggiamento aggravato, capo h), come riferito dalle stesse parti offese, lo stesso durante il fatto di reato rimaneva a distanza. Si lamentava, pertanto, il travisamento della oggettiva e sostanziale condotta dell'Aliquò con conseguente inammissibile estensione a carico del medesimo della responsabilità in concorso, senza procedere ad alcuna differenziazione della posizione di costui rispetto agli autori materiali, in violazione del disposto dell'art. 114 cod.pen..

Si deduceva poi, violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 7 L. n. 203/91 riconosciuta per i capi f), g) e h). Il giudice di primo grado escludeva, assolvendo all'obbligo motivazionale, la sussistenza dell'aggravante in questione, la quale tuttavia veniva erroneamente riconosciuta dai giudici d'appello a seguito del travisamento delle intercettazioni telefoniche e delle modalità esecutive delle condotte delittuose. La Corte territoriale giungeva a stravolgere la condotta dell'Aliquò, nonostante non fosse stata ad esso contestata alcuna condotta rientrante nell'art. 416 bis cod.pen. e nonostante fosse stata documentata la assoluta "non partecipazione" del medesimo ad alcuna associazione mafiosa e l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 7.

Infine, si lamentava il diniego delle circostanze attenuante generiche e le conseguenti riduzioni in punto di pena, nonché l'assenza motivazionale della Corte territoriale in merito al negato riconoscimento delle attenuanti laddove veniva documentato dalla difesa lo stato di incensuratezza, il regolare espletamento di attività lavorativa da parte dell'Aliquò, nonché l'assoluta inesistenza di pericolosità sociale.

1.10 Proponeva ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la corte di appello di Messina nei confronti degli imputati Foti Salvatore, Maio Carmelo, Vaccaro Notte Antonio e Mazzeo Antonino chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo d) della rubrica che aveva riqualificato il contestato delitto di tentata estorsione aggravata in quello meno grave di esercizio arbitrario aggravato ex art. 7 D.L. 152/91. In particolare, l'organo dell'accusa ricorrente, ricostruito lo svolgimento dei fatti commessi in danno della persona offesa De Natale Carmelo, sottolineava come non potesse assumere valore decisivo l'entità delle lesioni inferte e dovesse invece darsi rilievo al procurato intervento da parte del Mazzeo dei correi associati mafiosi al fine di rappresentare esattamente al predetto De Natale l'origine della richiesta di restituzione. Ripercorso il dibattito normativo circa la differenza tra le due fattispecie criminose (artt. 393 e 629 cod.pen.) si evidenziava anche come non potevano avere valore decisivo le integrazioni di denuncia sporte dal Mazzeo che risultavano avanzate dopo l'irrogazione della misura cautelare per tale episodio e quindi al fine di precostituirsi una difesa. Si affermava pertanto che i correi avevano agito con la coscienza dell'ingiustizia della richiesta

poiché l'attribuzione alla vittima della responsabilità per il precedente furto ai danni della sala giochi del Mazzeo era del tutto arbitraria e si chiedeva, pertanto, la riqualificazione del reato nel più grave delitto di cui all'art. 629 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Fondato è il ricorso del Procuratore Generale di Messina.

Secondo l'orientamento di questa sezione è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costringitiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123). E nel caso in esame paiono proprio sussistere tutti i tre predetti requisiti per affermare l'illiceità ex art. 629 cod.pen. ove si faccia riferimento alle seguenti circostanze:

- la vittima veniva aggredita e violentemente percossa ad opera di più soggetti come risultante dalle certificazioni mediche in atti oltre che dalle dichiarazioni dello stesso De Natale;
- l'aggressione non veniva perpetrata dal solo titolare del supposto diritto di restituzione bensì da questi unitamente ad altri tre individui appartenenti alla locale famiglia mafiosa e ciò, all'evidente fine, di rendere maggiormente intimidatoria l'azione violenta;
- le richieste di versamento di somme di denaro venivano rivolte non soltanto nei confronti del presunto debitore ma altresì all'indirizzo del padre di questi nei cui confronti, con evidenza, alcun diritto il Mazzeo poteva vantare.

Peraltro, va altresì considerato, che alcun preteso diritto il Mazzeo ed i suoi correi potevano esercitare direttamente nei confronti del De Natale in quel preciso momento storico posto che, in alcun modo, si era accertata la responsabilità del predetto per il pregresso fatto di furto in danno del Mazzeo sicché l'azione appare totalmente arbitraria anche perché esercitata in presenza di un semplice sospetto. Deve infatti essere sottolineato come i correi, al momento dell'esecuzione dell'aggressione, non potevano proprio vantare alcun diritto nei confronti del De Natale il quale non era mai stato riconosciuto autore del precedente furto, né in sede giudiziale né stragiudiziale, sicché, in assenza di qualsiasi accertamento nell'ambito delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria, alla vittima alcuna richiesta poteva essere rivolta con contenuto legittimo.

Su tale tema, con più pronunce, questa corte ha già affermato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile quando il soggetto agisca per esercitare un suo

preteso diritto e non già una potestà pubblica (Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rv. 243021). Proprio in applicazione di detto principio è stato configurato il reato di sequestro di persona nella condotta di chi, anziché denunciare all'autorità il sospetto autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per farsi accompagnare dal ricettatore; e tale affermazione risulta ribadita da altre pronunce secondo cui per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non per esercitare una potestà pubblica. Con la conseguenza che risponde di sequestro di persona, e non già del delitto ipotizzato dall'art. 393 cod. pen., colui il quale, anziché denunciare all'autorità chi sospetta autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per indurlo alla confessione o alla rivelazione del luogo dove ha nascosto la refurtiva (ancora Sez. 5, n. 2429 del 08/01/1993, Rv. 193802).

Difatti, il privato, non ha alcun "diritto" ad esercitare una propria indagine personale esercitando violenza nei confronti del sospettato autore di un precedente furto per ottenere la restituzione di quanto si assume sottratto illecitamente, proprio perché l'iniziativa volta alla individuazione degli autori di un fatto illecito ed alla repressione degli stessi è integralmente attribuita alla pubblica autorità di polizia ed alla autorità giudiziaria e non può, certamente, essere esercitata da privati attraverso indagini autonome e la comminatoria di conseguenti sanzioni altrettanto estranee all'ordinamento.

Del resto, è appena il caso di osservare che fenomeni come questi costituiscono la tipica manifestazione delle organizzazioni mafiose che esercitano il controllo del territorio attraverso personali attività, rivolte alla repressione dei fatti commessi in danno di soggetti partecipi dell'organizzazione o che comunque alla stessa si rivolgano per la soluzione di problematiche, e ciò fanno senza avere alcun potere per l'effettuazione di indagini od attività di repressione del crimine. L'esercizio di "potestà" sostitutive dei pubblici poteri costituisce una delle più eclatanti manifestazioni delle realtà criminali le quali mirano non soltanto all'arricchimento attraverso la consumazione di una o più fattispecie di delitto ma, anche, al controllo della popolazione vivente all'interno del territorio controllato, attraverso la repressione di quei piccoli fatti criminosi operati da soggetti estranei alle logiche criminali che vengono perseguiti e puniti sulla base di semplici sospetti od accertamenti compiuti con efferatezza.

Ha errato pertanto la corte di appello nel riqualificare l'episodio di cui al capo d) come esercizio arbitrario trattandosi di ipotesi che, secondo le considerazioni precedentemente svolte, va ritenuta riconducibile proprio al reato originariamente contestato di tentata estorsione aggravata e gli atti vanno trasmessi sul punto alla corte di appello di Reggio Calabria per la sola rideterminazione della pena.

2.2 Avuto riguardo all'accoglimento del ricorso del procuratore generale di Messina, il ricorso del Mazzeo va valutato ai limitati fini che residuano da tale statuizione; il predetto imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha contestato violazione di legge quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa ed illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti.

Le doglianze appaiono manifestamente infondate; quanto al primo aspetto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Si è anche affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili. Difatti le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate, oltre che dalla certificazione medica dal contenuto inequivocabile, anche dalle ulteriori dichiarazioni dei familiari della vittima che, come segnalato dai giudici di appello, hanno confermato le intimidazioni ricevute e la causale delle stesse così pienamente riscontrando le dichiarazioni del De Natale, dalle stesse ammissioni del coimputato Maio, dalle dichiarazioni di altri testimoni pure intervenuti in quella vicenda e riportate nella pronuncia di primo grado.

Anche le osservazioni svolte nella memoria depositata in cancelleria prima della discussione non trovano pertanto fondamento sulla base delle predette argomentazioni; difatti anche a volere ritenere che il De Natale sia soggetto imputato di reato connesso le sue dichiarazioni sono risultate assistite da plurimi elementi di riscontro che i giudici di primo e secondo grado hanno comunque evidenziato, pur giungendo a differenti conclusioni circa la qualificazione giuridica dei fatti. Peraltro è il caso di osservare che l'intervenuto rinvio a giudizio non prova che al momento della sua escussione De Natale avesse già acquisito la qualifica di cui all'art. 210 cod.proc.pen. che comunque, si ribadisce, non è decisiva per affermarne la non attendibilità; difatti l'avvenuta consumazione del furto in danno del Mazzeo risulta avere determinato la illegittima reazione estorsiva pacificamente ammessa dallo stesso coimputato Maio.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, valendo al proposito le argomentazioni già svolte nel precedente punto per annullare la pronuncia impugnata relativamente alla riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario; difatti, come in precedenza segnalato, l'aggressione si è svolta oltre che in assenza di qualsiasi diritto esercitabile e tutelabile, da parte di un gruppo di associati della locale famiglia mafiosa i quali operavano al fine di punire un soggetto che si presumeva, senza alcuna prova concreta, avere portato a termine un furto ai danni di un soggetto vicino alla cosca e che alla stessa si rivolgeva per ottenere l'illecita tutela sostituendosi alla pubblica potestà.

Gli altri motivi rimangono assorbiti.

2.2 Inammissibile perché manifestamente non fondato è il ricorso proposto nell'interesse di Campisi Salvatore. Quanto al primo motivo, si osserva come la corte messinese abbia segnalato che la giustificazione della operata diminuzione della pena ex art. 8 L.203/91 va individuata nel ruolo di organizzatore svolto dal predetto imputato all'interno dell'associazione criminale operante in Terme Vigliatore ed alla concreta gravità delle condotte illecite perpetrate in tale contesto; non sussiste pertanto né il lamentato difetto di motivazione né la denunciata violazione di legge poiché l'apporto collaborativo risulta riconosciuto con la diminuzione di pena di un terzo già operata in primo grado.

Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche è motivata adeguatamente dalla corte di appello con le osservazioni svolte a pagina 76 che fanno leva sulla gravità delle condotte poste in essere ed, ancora, sul ruolo di primo piano svolto dal Campisi nell'associazione mafiosa.

2.3 Inammissibile perché manifestamente infondato è il ricorso di Campisi Vincenzo ritenuto, all'esito del giudizio di secondo grado, responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato alla pena di anni 5 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.

Deve essere premesso sul tema che secondo l'orientamento delle sezioni unite di questa corte in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231671).

Orbene, proprio facendo applicazione dei suddetti principi, la corte messinese ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dal Vincenzo Campisi, fratello del capo-cosca Salvatore, il quale, pur non essendo mai stato organicamente inserito nella struttura organizzativa del gruppo criminale, a seguito dell'arresto e della detenzione del fratello, si adoperava, come risultante inequivocabilmente dalle conversazioni intercettate tra i due germani Campisi, per mantenere i contatti tra il vertice del gruppo, il fratello detenuto, e gli associati ancora in libertà. In questo contesto, di particolare rilievo appariva il contributo fornito dal ricorrente il quale, nei plurimi colloqui intercettati, trasmetteva al fratello le notizie riguardanti le attività svolte dagli associati in libertà nel settore delle estorsioni e riceveva dallo stesso ulteriori indicazioni, precise e di contenuto pratico, circa le informazioni che a sua volta doveva trasmettere al Maio, al Foti ed agli altri associati. Tali informazioni, in particolare, riguardavano la suddivisione dei proventi delle attività estorsive con la cosca-madre di Barcellona Pozzo di Gotto e con i suoi referenti di vertice.

Appare pertanto evidente che la condotta di Vincenzo Campisi protratta per diversi mesi,

secondo quanto ammesso anche in ricorso (luglio 2011-aprile 2012), ben lungi dall'essersi limitata ad una personale collaborazione con il fratello Salvatore detenuto, abbia assunto i caratteri del volontario contributo causale al mantenimento delle attività illecite di quella cosca operante in Terme Vigliatore, poiché, attraverso la veicolazione delle informazioni riservate, il ricorrente trasmetteva agli associati in libertà le direttive del capo cosca ed a sua volta informava questi delle vicende associative di cui veniva informato. E tali vicende attenevano anche a momenti di particolare fibrillazione del gruppo, come dimostrato dalle informazioni ricevute nel caso dell'attentato a colpi di arma da fuoco che subivano il Maio ed il Vaccaro Notte e che, proprio Campisi Vincenzo, riferiva al fratello Salvatore nel corso del colloquio intercettato e riportato alle pagine 37 e seguenti della motivazione, ricevendo poi da questi ulteriori consigli e direttive da trasmettere agli altri componenti per affrontare la delicata situazione.

Ed anche sotto il profilo della contestazione del dolo il ricorso appare manifestamente infondato; Campisi Vincenzo ha agito con la consapevolezza di trasmettere informazioni e direttive provenienti dal capo e dirette agli altri associati aventi ad oggetto il settore delle estorsioni portate a termine dal gruppo, gli importi versati dalle vittime e le modalità di redistribuzione tra i vari gruppi operanti in territori differenti, le aggressioni patite da alcuni componenti della cosca ad opera di altri associati mafiosi, le indicazioni del capo cosca agli altri associati per reagire a tali eventi e comunque per permettere la prosecuzione delle attività del sodalizio mafioso all'interno del territorio di competenza.

Trattasi con evidenza di condotta che, come adeguatamente esposto dalla corte di appello, integra anche sotto il profilo soggettivo il reato di concorso esterno in associazione mafiosa poiché il gruppo criminale, in un momento di particolare fibrillazione, ha potuto godere dell'apporto costantemente assicurato per alcuni mesi da un soggetto estraneo ad esso che ha, con piena coscienza e volontà, permesso il mantenimento dei rapporti tra il capo cosca e gli altri associati così assicurando il funzionamento della c.d. "catena di comando".

2.4 Deve poi dichiararsi inammissibile anche il ricorso proposto personalmente da Puliafito Santo, Salvatore e Stefano. Con la prima doglianza i ricorrenti deducono violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa nei fatti di violenza privata, lesioni personali plurime e danneggiamento aggravato contestati ai medesimi ai capi f), g) ed h) della rubrica. Al proposito, occorre segnalare, che con le approfondite valutazioni espresse alle pagine 74-75 della impugnata sentenza, la corte messinese ha, prima, proceduto ad analizzare attentamente le modalità di svolgimento dei fatti e, poi, valutato la sussistenza nella condotta di violenta aggressione portata a termine da un gruppo di soggetti, tre dei quali tutti appartenenti alla locale cosca mafiosa, sia del fine di agevolare l'affermazione della protervia mafiosa in quel territorio che il metodo intimidatorio già reso manifesto dal contenuto delle minacce di Puliafito Salvatore pure riportate nella impugnata pronuncia. Minacce, (riportate alla pagina 75 della pronuncia di appello), che richiamano esplicitamente la sua appartenenza ad un gruppo operante in quel territorio con

posizione di prevalenza ed intimidazione e, quindi, esplicitamente mafioso. Quanto alle osservazioni della difesa circa la mancata contestazione ai Puliafito di contestazioni di partecipazione mafiosa, occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza cui questo collegio intende aderire, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Rv. 258103). Sicchè non appare decisivo appurare l'effettiva appartenenza dei Puliafito alla consorteria criminale cui pure il Salvatore reclamava l'inserimento, essendo sufficiente che attraverso tale rappresentazione, e la successiva azione diretta proprio da uno dei componenti la locale cosca, il Foti Salvatore, le vittime abbiano percepito che le aggressioni provenivano da soggetti coinvolti in dinamiche associative-criminali. In tal modo, infatti, la contestata condotta risulta posta in essere proprio al fine di assicurare la prevalenza prevaricatrice dei componenti la locale cosca, oltre che sfruttando il metodo mafioso, poiché proprio uno degli imputati ne ha reclamato l'appartenenza e le vittime hanno inequivocabilmente percepito il maggior effetto intimidatorio connesso dalla appartenenza dei correi a consorterie criminali.

Quanto al secondo motivo, la descritta gravità dei fatti, sui quali la corte di appello si è ampiamente dilungata a pagina 75, riferendo essere gli stessi stati commessi con modalità mafiose da un commando organizzato e diretto dal Foti ai danni di più persone, può considerarsi motivazione più che idonea a determinare la sanzione base, stabilita comunque in misura media, oltre che gli aumenti per la continuazione e per le ritenute circostanze aggravanti sicchè alcuna violazione di legge o contraddittorietà della motivazione si ravvisa.

2.5 In relazione al ricorso Aliquò, si osserva che non sussiste alcun travisamento della prova e del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso; dalle dichiarazioni delle vittime riportate alle pagine 71-72 e dalla ricostruzione complessiva dei fatti operata dai giudici di merito con valutazione del tutto conforme sul punto, si è desunto che la condotta di detto ricorrente sia consistita nella piena collaborazione con gli altri correi nell'aggressione in danno dei Granata, essendo emerso non soltanto che lo stesso si trovava in compagnia degli altri in occasione dell'episodio delittuoso che ha dato luogo alle contestazioni di cui ai capi F), G) ed H) ma, anche, che questi ebbe personalmente a cooperare nelle condotte di aggressione fisica dei Granata. Inoltre, la corte di appello, ha correttamente ricavato il concreto concorso dell'Aliquò nei fatti, anche dal contenuto delle conversazioni intercettate nella fase precedente l'arrivo delle vittime, dalle quali ricavava la cooperazione del ricorrente alla predisposizione del piano criminoso sicchè il concorso morale e materiale dello stesso nella consumazione dei fatti di cui agli indicati delitti non si fonda su alcun travisamento bensì, sulla corretta valutazione delle emergenze probatorie a fronte della quali il ricorso propone una alternativa lettura neppure deducibile nella presente fase di

legittimità.

Con riguardo al secondo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, valgono le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione dei ricorrenti Puliafito; posto, infatti, che non risulta in alcun modo necessario appurare la appartenenza dell'Aliquò alla locale cosca criminale mafiosa (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525) nella quale pure militavano Foti, Maio e Vaccaro Notte, altri autori della aggressione, ai fini della sussistenza della predetta aggravante è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). E tale effetto la corte di appello ricava logicamente e senza alcuna contraddittorietà da più elementi, costituiti: dal contenuto della prima minaccia rivolta dal Puliafito all'indirizzo dei Granata (riportata a pagina 75 della motivazione) alla presenza dell'Aliquò, quando già si reclamava l'appartenenza ad un più ampio gruppo capace di vendicare l'affronto, dalle modalità concreta della successiva azione posta in essere alla presenza di più soggetti associati alla locale cosca e sotto la direzione proprio di uno di essi, il Foti. Inoltre, poiché la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato (Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Rv. 268856) sicchè manifestamente infondata appare anche sotto tale profilo la doglianza proposta nell'interesse di Aliquò.

Quanto alle ulteriori doglianze, correttamente la corte di appello a fronte di condotte aggravate ex art. 7 ha escluso che il semplice stato di incensuratezza potesse giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. mentre generico si profila il ricorso in punto di valutazione dell'art. 118 cod.pen. non profilandosi in concreto in quale errore sarebbe incorso il giudice di appello. E' appena il caso di considerare, poi, che lo stesso giudice di secondo grado nella descrizione del fatto cui prendeva parte l'Aliquò, sin dalla fase della convocazione dei correi per la perpetrazione della successiva aggressione ai Granata, ha escluso un ruolo secondario del medesimo con valutazioni implicite ma del tutto chiare ed inequivocabili. Peraltro, alcun motivo specifico sul punto risulta formulato in appello secondo il riepilogo dei motivi che la sentenza impugnata contiene ed il ricorrente non censura.

Anche detto ricorso va pertanto ritenuto inammissibile.

2.6 Con il primo motivo, il difensore di fiducia di Maio Carmelo, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto dal PM per omessa indicazione del nominativo del presentatore dell'atto alla cancelleria del giudice a quo; il motivo è manifestamente infondato essendosi ripetutamente affermato che la ritualità della presentazione dell'atto di impugnazione del P.M. non richiede che la cancelleria del giudice del provvedimento impugnato provveda ad identificare nominativamente l'incaricato alla presentazione appartenente a detto ufficio (Sez. 5, n. 14465 del 09/02/2011, Rv. 249901; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002 Rv. 222920; Sez.

6, n. 4947 del 26/02/1997, Rv. 208910).

Con altra doglianza, la difesa ricorrente ha lamentato violazione delle regole in tema di valutazione della chiamata di correità e difetto di motivazione sui motivi di appello proposti sul punto; nessuno dei predetti vizi può però ritenersi sussistente nella decisione della corte di appello di Messina riferita al Maio.

Deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili.

E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che, seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta.

L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro perciò può consistere anche in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. 6, n. 2775 del 12/1/1995, Rv. 200994).

Difatti gli altri elementi di prova di cui all'art. 192 comma terzo cod.proc.pen. non devono

essere intesi quali prove di carattere differente bensì quali ulteriori elementi che, anche se della medesima natura, si aggiungano alla chiamata di correo; la tesi della necessità che per altri elementi di prova debbano necessariamente intendersi prove di natura diversa risulta già superata con la pronuncia 30 gennaio 1992 della prima sezione di questa corte di cassazione secondo cui l'art. 192 cod. proc. pen., da una parte ha introdotto, normativizzando un già affermato indirizzo giurisprudenziale, la regola secondo cui le dichiarazioni rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi e interprobatoriamente collegati debbono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità"; dall'altra parte, però, ha con ciò stesso riconosciuto, per implicito, anche alle dette dichiarazioni la natura, appunto, di "elementi di prova", distinti, in quanto tali, dagli elementi indiziari di cui al comma secondo del medesimo articolo e suscettibili di assumere l'efficacia dimostrativa propria della prova; ciò alla sola condizione della presenza di un qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso, quindi, anche quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte, indipendentemente dalla circostanza che queste abbiano o meno anch'esse un contenuto esplicitamente accusatorio e sempre che, con riguardo alle stesse, possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190647).

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito paiono avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi; difatti la corte di appello ha lungamente proceduto all'analisi delle dichiarazioni rese da Campisi Salvatore, esponendone il nucleo centrale, analizzandone la specificità ed ha concluso, poi, per l'attendibilità intrinseca dello stesso con le osservazioni ed argomentazioni ampiamente esposte a pagina 51. Tale giudizio di credibilità intrinseca appare del tutto esente da ogni censura poiché il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quella già operata dal Tribunale che ha proceduto all'escussione dibattimentale diretta del predetto collaboratore di giustizia, ha ricostruito l'intera carriera criminale del Campisi, concludendo per la costanza, precisione ed affidabilità delle sue dichiarazioni rese a seguito della scelta collaborativa, del resto pienamente riscontrate dal contenuto di quelle conversazioni intercettate in carcere tra il medesimo ed il fratello Campisi Vincenzo in una precedente fase temporale.

Dopo avere proceduto all'analisi della credibilità intrinseca, la corte di appello ha analizzato i riscontri individualizzanti specifici per ciascuna posizione processuale e così anche per il Maio e ciò ha fatto senza incorrere né nella denunciata violazione né in difetto di motivazione alcuno; in particolare alle pagine 53-54 la corte di appello ha evidenziato, quale primo e fondamentale riscontro esterno individualizzante, la chiamata incrociata proveniente da altro associato mafioso di spicco di quell'area territoriale e cioè Siracusa Nunziato, il quale confermava proprio di avere appreso dallo stesso Campisi della affiliazione del Maio alla cosca del medesimo. Inoltre, ancora a volere sottolineare la certa appartenenza del predetto ricorrente all'organizzazione mafiosa operante in Terme Vigliatore, la corte di appello ha significativamente sottolineato la partecipazione proprio di Maio ad alcuni delitti-fine pure

ricostruiti nel presente procedimento. E così vale, quale eccezionale riscontro già ex se dotato di autonoma valenza probatoria, la partecipazione alla estorsione di cui al capo b), posto che era proprio il Maio ad accompagnare Campisi ad effettuare le richieste estorsive, così come il coinvolgimento dello stesso nella aggressione e nella tentata estorsione ai danni del De Natale di cui ai capi d) ed e), e nella spedizione punitiva operata dalla cosca ai danni della famiglia Granata e di cui ai capi f), g) ed h) che ampiamente manifestano il pieno coinvolgimento del predetto Maio nelle attività criminali portate a termine dalla cosca mafiosa in quel territorio.

Non vale pertanto reclamare la natura indiretta del riscontro costituito dalla chiamata di correttezza del Siracusa a fronte delle plurime emergenze risultanti dalla partecipazione a più delitti-fine né, ancora, denunciare genericamente l'attendibilità frazionata della chiamata principale, poiché gli elementi valorizzati dalla corte di appello costituiscono validi riscontri e prove autonome dell'inserimento stabile ed organico del Maio nel gruppo criminale.

Questa corte ha già avuto modo di affermare che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correttezza riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017 Rv. 269658). E l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo poiché è stato verificato il coinvolgimento del Maio in plurimi delitti-fine.

In relazione alla responsabilità per il concorso nell'estorsione di cui ai capi B), i motivi paiono reiterativi di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dalla corte di appello; il giudice di secondo grado ha già evidenziato a pagina 62-63 come il concorso del Maio nei fatti di reato si ricavi oltre che dalle dichiarazioni del Campisi, da quanto inequivocabilmente riferito dalla persona offesa del reato che ben lungi dall'attribuire al predetto ricorrente un ruolo meramente passivo ne ha indicato l'attività di collaboratore del Campisi medesimo nel portare a termine l'estorsione.

Pertanto, vale sul punto quell'interpretazione giurisprudenziale cui si ritiene di aderire e secondo cui concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagna altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284); sicché in alcun modo può essere reclamata l'ipotesi della connivenza non punibile.

La doglianza in punto art. 393 cod.pen. risulta assorbita dall'accoglimento del gravame del procuratore generale di Messina mentre, quanto al capo e), alcun difetto di motivazione

sussiste posto che la corte di appello ha ampiamente esposto le risultanze probatorie che hanno portato alla condanna del Maio e dei correi alle pagine 64-65. Analogamente deve ritenersi la sostanziale genericità dei motivi di gravame proposti con riguardo ai capi f) g) ed h) per i quali la responsabilità del ricorrente e dei correi viene ricavata dalle concordi dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze delle investigazioni compiute nell'immediatezza dei fatti, ampiamente esposte alle pagine 69-72 rispetto alle quali le doglianze paiono totalmente generiche.

Quanto alla aggravante di cui all'art. 7 L.203/91, valgono le ampie e ripetute considerazioni già esposte nelle posizioni dei coimputati Puliafito ed Aliquò; appare solo il caso di segnalare essere evidente la partecipazione del Maio, partecipe della cosca mafiosa di Terme Vigliatore capeggiata dal Campisi Salvatore, ai singoli delitti-fine al fine di agevolare e rafforzare le attività della predetta organizzazione oltre che sfruttando il potere intimidatorio nascente dalla appartenenza a detto gruppo.

Infine, alcuna violazione di legge sussiste in punto determinazione della pena avuto riguardo al calcolo operato a pagina 76 nel quale viene stabilito l'aumento per ciascuno dei reati satellite pure aggravati ex art. 7 citato.

2.7 Anche il ricorso Foti è inammissibile per manifesta infondatezza. Il primo motivo indulge sul difetto di motivazione e violazione di legge in punto di credibilità intrinseca di Campisi Salvatore deducendo considerazioni non pertinenti; le ragioni personali che possono avere portato il Campisi a collaborare possono avere rilievo solo in quanto influenti sulla eventuale non veridicità delle sue dichiarazioni, mentre, rimangono del tutto sullo sfondo e non decisive ove appartenenti alla sfera personale del collaboratore, e siano senza influenza alcuna sul narrato dello stesso. Le considerazioni riguardanti la scelta collaborativa possono avere rilievo solo ove si dimostri che il dichiarante possa avere interesse ad affermare il falso od a formulare accuse non veritiere non in altri termini; sicchè nella indicazione della c.d. vicenda Treccarichi-Imbesi, lo stesso ricorrente non prospetta neppure a livello ipotetico alcuna diretta influenza sulla veridicità del narrato del Campisi né pare proprio che tale vicenda possa avere in alcun modo determinato il predetto collaboratore ad accusare falsamente i coimputati del presente procedimento. E così, altrettanto irrilevanti, sono le modalità dell'ascesa criminale del Campisi, dovute a "raccomandazione" secondo la prospettazione difensiva, poiché la veridicità della collaborazione non può certo dipendere dalle modalità di acquisizione della posizione di vertice di una cosca locale sicchè ad un maggiore rilievo all'interno dell'organizzazione corrisponde superiore credibilità; rimane accertato, infatti, nel presente procedimento che il Campisi ha riferito circostanze tutte riscontrate dalle conversazioni intercettate oltre che dalle modalità di consumazione dei delitti fine nei quali sono risultati ripetutamente coinvolti proprio i correi ed il Foti in particolare.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nella pronuncia impugnata circa l'affermazione di colpevolezza del Foti in relazione al delitto associativo; la colpevolezza del predetto ricorrente è stata correttamente ritenuta

dalla corte di appello sulla base dei seguenti elementi:

- chiamata di correatà principale del Campisi;
- chiamata incrociata del Siracusa;
- partecipazione a molteplici delitti fine;
- contenuto delle conversazioni intercettate.

Appare pertanto evidente che le conclusioni cui la corte è pervenuta sono del tutto esenti dalle lamentate censure poiché appare sufficiente rammentare che la consumazione dei delitti fine dell'associazione dimostra il coinvolgimento nella stessa, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269658). E così, affermare che la cosca di Terme Vigliatore avesse rapporti di collaborazione ed associazione con il più ampio gruppo operante in Bacellona Pozzo di Gotto, è elemento sufficiente ai fini del riconoscimento dell'organizzazione punibile ex art. 416 bis cod.pen., di cui peraltro la consumazione dei vari delitti fine da parte del gruppo del Campisi ha manifestato chiaramente possedere i requisiti.

Il terzo motivo rimane assorbito nell'accoglimento del gravame del procuratore generale circa la qualificazione in termini di tentata estorsione del fatto contestato al capo d) in danno del De Natale; è appena il caso di osservare che le dichiarazioni della vittima trovano inequivocabile conferma nel contenuto della certificazione medica e nella dichiarazioni dei parenti della stessa, elementi questi tutti sottolineati dalla sentenza impugnata ed adeguatamente valutati.

Quanto agli ultimi due motivi, che pure riguardano la vicenda De Natale, valgono le osservazioni svolte al punto n.2.1 cui si rinvia; le modalità della condotta sono denotate dalla tipica reazione mafiosa alla supposta consumazione di un delitto senza autorizzazione nel territorio di pertinenza e la corte di appello, sul punto, ha proposto una motivazione adeguatamente rafforzata che si è proprio confrontata con le non condivisibili argomentazioni del giudice di primo grado sul punto.

2.8 In relazione al ricorso Vaccaro Notte si osserva che manifestamente infondato è il primo motivo; la corte di appello di Messina ha fornito la motivazione rafforzata idonea a ribaltare il giudizio assolutorio espresso dal giudice di primo grado sulla base di una lettura solo parziale degli atti processuali. In particolare, infatti, il giudice di appello nella motivazione della sentenza impugnata, ha esattamente individuato gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza del predetto ricorrente che ha elencato e riassunto a pagina 62, costituiti:

- dalla chiamata di correatà del collaboratore Campisi Salvatore, capo del sodalizio operante in Terme Vigliatore, ritenuto intrinsecamente credibile;
- dal contenuto di alcune conversazioni tra il predetto Campisi Salvatore ed il fratello Vincenzo riportate nella motivazione della sentenza impugnata, antecedenti la collaborazione, nelle quali vi è ripetuto riferimento al Vaccaro Antonio quale affiliato della cosca e soggetto proprio in contatto con il predetto Campisi durante la detenzione di questi citate a pagina 43 della motivazione della sentenza impugnata;

- dalla acclarata partecipazione proprio del Vaccaro Notte Antonio a plurimi delitti fine posti in essere dagli associati del gruppo e pure ricostruiti nel presente procedimento, quali la tentata estorsione di cui al capo d) ai danni del De Natale e l'aggressione alla famiglia Granata, di cui ai capi f), g) ed h).

Appare pertanto evidente che la valutazione operata dalla corte è stata frutto di adeguato e completo esame delle emergenze processuali e che non sussiste alcun vizio di motivazione o travisamento della prova poiché la mancata conoscenza del ricorrente da parte del Campisi Vincenzo, nel corso delle conversazioni in carcere, non è sintomatica, posto che è stata accertata l'estraneità del predetto Vincenzo Campisi all'organigramma criminale capeggiato dal fratello sicché è ben possibile che non conoscesse il ruolo del ricorrente. Inoltre, di alcun rilievo, si profila l'individuazione del ricorrente nel soggetto che avrebbe accompagnato il Maio in occasione dell'attentato da questi subito poiché, anche a volere ritenere che il "Nino" cui i fratelli fanno riferimento è altro soggetto, i riferimenti al nominativo completo (Antonio Vaccaro) nel corso delle conversazioni tra i due fratelli aventi ad oggetto proprio la compagine associativa sono plurimi e ripetuti sicché non decisivo si rileva tale profilo.

Non sussiste poi la lamentata violazione dei principi dettati dalla corte EDU in relazione alla sentenza di riforma in appello né il lamentato difetto di motivazione; difatti secondo le Sezioni Unite di questa Corte la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale non rileva di per sé, ma solo in quanto la sentenza di appello abbia operato ex actis un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487). Detta pronuncia precisa altresì che non potrebbe invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 cit.). Detto principio risulta ribadito ed ancora specificato da una successiva pronuncia sempre a Sezioni Unite secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786). Appare pertanto evidente che l'obbligo di rinnovazione non sussiste quando entrambi i giudici abbiano attribuito il medesimo valore probatorio alla fonte dichiarativa ma, il giudice di primo grado, abbia totalmente pretermesso l'analisi di altri elementi di prova, poi valorizzati dal giudice di appello nella pronuncia con la quale viene affermata la colpevolezza dell'imputato assolto in primo grado; posto infatti che fondamento essenziale dell'obbligo di rinnovazione è il principio di immediatezza tra giudice e prova previsto dall'art. 6 CEDU e declinato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle pronunce

Dan contro Moldavia ed Hanu contro Romania, di una violazione di esso si può parlare solo quando il giudice di secondo grado proceda ad una differente valutazione della stessa fonte di prova dichiarativa assunta, o valutata, in primo grado in senso favorevole all'imputato e poi ribaltata in appello in senso sfavorevole senza che si sia proceduto alla sua escussione. Ove invece, come esattamente indicato nelle citate pronunce delle Sezioni Unite, non vi sia alcuna differente valutazione della prova dichiarativa, bensì il giudice di appello proceda a rivalutare elementi diversi del tutto pretermessi dal giudice di primo grado, l'obbligo di rinnovazione non scatta poiché in tali casi non è sul significato della dichiarazione che verte il gravame quanto sull'errore commesso dal giudice di prime cure nell'omettere la valutazione di altri elementi di prova.

E tali principi vanno poi adeguati al caso specifico delle dichiarazioni di imputati di reato connesso e/o collegato; ove infatti il giudice di primo grado abbia concluso per l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia o dell'imputato di reato connesso, il giudice di appello investito del gravame della pubblica accusa non potrà ribaltare il giudizio di non credibilità dello stesso dichiarante senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e ciò in precisa osservanza della giurisprudenza della corte europea e dei conseguenti interventi delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 cit; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,cit.). Ove invece il giudice di primo grado abbia affermato l'attendibilità intrinseca dell'imputato di reato connesso ma abbia concluso per l'insussistenza di riscontri estrinseci individualizzanti, e perciò per l'assoluzione dell'imputato, in capo al giudice di appello investito del gravame del P.M. non sussiste obbligo di rinnovazione qualora mantenuto fermo il giudizio di attendibilità intrinseca dello stesso dichiarante vengano individuati elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni dello stesso soggetto in altri elementi di prova totalmente pretermessi nella valutazione compiuta dal giudice di prime cure. E tali elementi di prova possono naturalmente consistere nel contenuto di conversazioni intercettate che ricolleghino il chiamato al fatto di reato, in dichiarazioni di altri collaboratori non valutati nel primo grado di giudizio, nell'esito di servizi di pedinamento, osservazione, perquisizioni, sequestri etc..

Ed è proprio questo il caso di specie, in cui il Vaccaro Notte veniva erroneamente assolto all'esito del giudizio di primo grado essendosi ritenuto che le dichiarazioni, pur credibili, del Campisi Salvatore non fossero assistite da adeguati riscontri esterni, riscontri che invece, riparando all'errore del primo giudice a seguito di appello del P.M., esattamente il giudice di secondo grado individuava nelle conversazioni intercettate tra Campisi Salvatore e Vincenzo pure riportate in sentenza ed, ancora, nella significativa partecipazione del ricorrente a più delitti fine posti in essere da associati del medesimo gruppo. Appare pertanto sufficiente richiamare l'orientamento secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla

partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269658). Pertanto, poiché la condanna in appello del Vaccaro Notte non è dipesa da una differente valutazione della stessa prova dichiarativa, visto che le dichiarazioni del Campisi Salvatore sono state valutate in eguali termini in primo e secondo grado, bensì nella identificazione da parte del giudice di appello di plurimi elementi di riscontro esterno alla chiamata in correità principale che il giudice di primo grado aveva completamente omesso di valutare, deve ritenersi che non sussisteva obbligo di rinnovazione alla luce dei richiamati principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa corte e che alcuna violazione dell'art. 6 CEDU sia stata integrata. Quanto al terzo motivo, la credibilità intrinseca del Campisi Salvatore risulta ampiamente scandagliata e positivamente valutata dalla corte di appello sulla base di un corretto ragionamento logico-giuridico; sul punto si rinvia alle argomentazioni già svolte sul tema nella presente motivazione sottolineando che non basta indulgere sulla presunta inverosimiglianza delle dichiarazioni e ricostruzioni di un collaboratore, essendo necessario ai fini della smentita della credibilità accertare la contrarietà al vero di fatti dallo stesso riferiti o il conflitto con ricostruzioni operate da altri soggetti collaboranti od in sede di indagini sui medesimi fatti di reato.

Orbene, nel caso in esame, va segnalato come le dichiarazioni del Campisi circa il gruppo organizzato di Terme Vigliatore abbiano trovato piena conferma in quelle del Siracusa, soggetto di spicco della mafia barcellonese, e come, in ordine ai delitti fine, i riferimenti compiuti dal medesimo, abbiano anch'essi trovato pieno riscontro e prova autonoma nelle dichiarazioni di alcune delle vittime delle estorsioni pure riportate nella impugnata sentenza.

Il quarto motivo è assorbito dal secondo posto che, come segnalato, la motivazione di condanna del Vaccaro Notte viene riassunta alla pagina 62 della motivazione ma trova piena esplicitazione nella lunga elencazione delle fonti probatorie e nella descrizione dei delitti fine cui lo stesso partecipa ampiamente riportati in sentenza.

Il quinto e sesto motivo rimangono sostanzialmente assorbiti nell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale dovendosi comunque segnalare come il De Natale non risultasse al momento della sua escussione imputato di procedimento connesso sicchè le sue dichiarazioni non abbisognano di riscontro alcuno ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen. ma debbano essere valutate secondo le indicazioni già fornite in tema di credibilità della persona offesa del reato; peraltro, le stesse, come già esposto, trovano comunque ulteriori conferme nelle certificazioni mediche, nelle deposizioni dei suoi familiari, nelle deposizioni testimoniali citate nella pronuncia di primo grado, nelle parziali ammissioni del coimputato Maio sicchè i giudici di merito hanno pure individuato plurimi riscontri.

Quanto al settimo ed ottavo motivo, valgono le considerazioni già svolte per le posizioni degli altri partecipanti alla aggressione ai danni dei Granata alle quali si rinvia (Puliafita, Maio e Foti). In ogni caso, va rilevato come il pieno coinvolgimento del Vaccaro Notte in quell'episodio

delittuoso portato a termine dal gruppo dei criminali operanti in Terme Vigliatore, viene ricostruito in termini logici e non contraddittori dal giudice di appello, con valutazione sul punto conforme a quella operata in primo grado e, pertanto, costituente un unico apparato argomentativo, sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate nella fase preparatoria dell'agguato alle quali il ricorrente risulta avere partecipato, oltre che nelle dichiarazioni di Campisi Salvatore.

2.9 In conclusione, i ricorsi di tutti gli imputati vanno dichiarati inammissibili per le ragioni in precedenza esplicitate; alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Messina la sentenza impugnata deve invece essere annullata nei confronti di Maio, Foti, Vaccaro Notte e Mazzeo limitatamente alla qualificazione del fatto di cui al capo d) quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con rinvio alla corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo d) riqualificato ai sensi degli artt. 56, 629 cod.pen. avvinto dal vincolo della continuazione con gli altri fatti illeciti oggetto di definitivo accertamento.

Come conseguenza dell'accoglimento del gravame del P.G., in applicazione dei principi sul giudicato progressivo e dell'art. 624 comma secondo cod.proc.pen. devono essere dichiarate irrevocabili le condanne inflitte al Maio, al Foti al Vaccaro Notte in relazione a tutti i reati loro ascritti ad eccezione del solo capo d) per il quale pende ancora rinvio dinanzi la corte di appello di Reggio pari ad anni 10 e mesi 4 di reclusione inflitta a Maio Carmelo, anni 9 e mesi 10 di reclusione inflitta a Foti Salvatore, anni 7 e mesi 7 di reclusione inflitta a Vaccaro Notte Antonio.

Analogamente deve disporsi l'irrevocabilità della condanna ad anni 1 di reclusione inflitta al Mazzeo Antonino in relazione al capo e) della rubrica che ha acquistato anche essa autorità di cosa giudicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Maio Carmelo, Foti Salvatore, Vaccaro Notte Antonino, Mazzeo Antonino limitatamente alla qualificazione del fatto di cui al capo d) quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che riqualifica ai sensi degli artt. 56,629 cod.pen. con rinvio alla corte di appello di Reggio Calabria per determinazione della pena. Dichiarà inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Dichiarà irrevocabili le pene di anni 10 e mesi 4 di reclusione inflitti a Maio Carmelo, anni 9 mesi 10 di reclusione inflitti a Foti Salvatore, anni 7 mesi 7 di reclusione inflitti a Vaccaro Notte Antonino, anni 1 di reclusione inflitti a Mazzeo Antonino.

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili: De Natale

Carmelo Anatoly, Gianlombardo Benedetto, Barresi Salvatore, Recupero Giuseppe, Associazione anti racket Barcellona pozzo di gotto, comune di Barcellona pozzo di gotto, FAI, De Natale Felice, che liquida in euro 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, cpa e iva, con distrazione a favore dell'avvocato Francesco Pizzuto antistatario.

Corte di Casazione - copia non ufficiale